



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

11/2015 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato Sig. CLAUDIO CAMPAGNI, [REDACTED] tesserato Fibis n. FB12A028 presso C.S.B. Strabiliardo;
- il tesserato Sig. PAOLO VANGELISI, [REDACTED] tesserato Fibis n. FB12A990 presso C.S.B. Strabiliardo;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, perché, giunti in ritardo alla gara sportiva presso il Palacus Milano Idroscalo (vinta a tavolino dagli avversari per tale ragione) proferivano frasi offensive alla direzione di gara e all'esponente Fibis Salvatore Vilone, del seguente tenore: *"calma un cazzo, voi non avete chiamato i nostri incontri, siete matti e state dicendo delle cazzate, perché eravamo presenti e se fossimo stati chiamati avremmo sentito, noi abbiamo ragione e non ce ne frega niente di fare silenzio, qui noi si chiama i carabinieri e si fa fermare tutto"; "che cazzo venite a dirci che avete chiamato, non è vero una sega noi si ha da giocare e non è vero che abbiate ragione";*

in data 21.09.2015

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione del tesserato direttore di gara sig. Orfeo Sarto, supportata dal rapporto arbitrale a firma Sarto e Iacò.

Gli incolpati facevano pervenire alla Pricra Federale memoria difensiva in data 24 ottobre 2015.

All'udienza del 25 febbraio 2016 era presente il sig. Vangelisti il quale riferiva che il cioccolato non era potuto essere presente, come da dichiarazione allegata in atti.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 2.

Il Sig. Vangelisti si riportava alla memoria già depositata e rilascia ulteriori dichiarazioni come da verbale in atti.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare degli incolpati per la violazione contestatagli.

Vi è però da considerare che, nel caso in esame, l'importanza della competizione nell'ambito della quale i fatti si sono verificati - mondiali di biliardo alla presenza di numero pubblico - gioca un doppio ruolo: da un lato aggrava esponenzialmente ogni tipo di intemperanza degli atleti; dall'altro deve essere valutata al fine di "comprendere" lo sconforto dei tesserati che risultino sconfitti a tavolino perché non accortisi della chiamata del loro incontro.

Ed invero dalla stessa descrizione fornita dagli incolpati pare potersi ricavare che l'incontro era stato effettivamente stato chiamato senza che i due se ne rendessero conto (d'altronde è impensabile che sia andata diversamente non essendovi motivo per consegnare la vittoria a tavolino ad alcuno in presenza degli avversari).

L'errore degli atleti è stato, tuttavia, "agevolato" da una organizzazione imperfetta (risulta dagli atti prodotti il cambio di orario operato in maniera non adeguata e in prossimità dell'evento).

La corretta partecipazione processuale induce, altresì, ad optare per una sanzione diversa e più mite rispetto a quella richiesta della Procura Federale

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di poter applicare la sanzione della ammonizione, auspicando che i tesserati si asterranno in futuro da condotte recidivanti

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, applica agli incolpati Vangelisti Paolo e Campagni Claudio, in atti meglio generalizzati, la sanzione della ammonizione.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 25 febbraio 2016

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv.  Filocamo

I consiglieri

Avv.  Elisa Fabiani

Avv.  Antonio Materia